

Dr. C.d.L. Alessandro Gradelli

# #Privacy #Videosorveglianza #Security #Certificazioni #DataProtection #GDPR: ruoli, poteri & responsabilità



## **INDICE**

### **Introduzione**

#### **CAPITOLO PRIMO – La privacy**

1. Dal "right to be let alone" ad oggi: origine ed evoluzione del diritto alla privacy
2. Inquadramento della riservatezza nella struttura dei diritti della personalità
3. I soggetti del trattamento
4. I Diritti dell'interessato

#### **CAPITOLO SECONDO – La normativa sulla privacy**

1. Le misure di sicurezza
  - 1.1. Il Documento Programmatico della Sicurezza
  - 1.2. Analisi della indiscrezione e della rilevazione o diffusione dei dati
  - 1.3. Lacune nella legislazione penale a tutela della privacy
2. La notificazione del Garante della Privacy
3. Sanzioni

#### **CAPITOLO TERZO – Privacy e videosorveglianza**

1. La privacy all'interno del condominio
2. Il regolamento condominiale alla luce della Legge 220/2012 in materia di privacy
3. La videosorveglianza nel condominio

## **CAPITOLO QUARTO – Archiviazione Certificata Dati**

1. Storia Archiviazione Certificata Dati
2. Consulenza Adeguamento Privacy - Conformità GDPR con ISO 9001
3. La Certificazione ISO 9001 – ISO 27001
4. Firma Grafometrica

## **BIBLIOGRAFIA**

## **SITOGRAFIA**

## **MODULISTICA**

## INTRODUZIONE

L'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE promulgata il 18 dicembre del 2000 sancisce la seguente definizione:

“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano” e “tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica”.

Le origini dei concetti di dato personale, di trattamento del dato e di privacy risalgono ai noti giuristi statunitensi Warren e Brandeis i quali, già nel 1890 nel loro saggio intitolato *The right to privacy*, parlarono di diritto alla riservatezza come *right to be alone*, come in seguito evidenzierò.

Quale diritto costituzionalmente riconosciuto, la privacy ha ormai abbandonato una tale impostazione da monade irrelata, modificando le condizioni e i suoi stessi termini, accompagnando, attraverso una continua e perenne evoluzione, la società del nuovo millennio.

In questo testo cercherò di analizzare il percorso storico-normativo subito dalla legislazione sulla privacy, concentrandomi in maniera più specifica sul D.lgs. 30 Giugno 2003, n°196 (T.U. sulla privacy) con in evidenza Sentenze di Corte di Cassazione e Tribunali e sui più recenti provvedimenti e linee guida emanate dall'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in base alla Direttiva Europea.

## CAPITOLO PRIMO

### LA PRIVACY

#### 1. Dal "right to be let alone" ad oggi: origine ed evoluzione del diritto alla privacy

L'esigenza di un diritto che tuteli i dati sensibili delle persone viene avvertita fin dall'Ottocento ma per uno sviluppo significativo della disciplina bisogna attendere il Novecento. L'origine del diritto alla privacy tradizionalmente viene ricondotta ad un saggio, intitolato "The right of privacy" <sup>1</sup>, comparso sulla Harvard Law review il 15 dicembre del 1890 e recante la firma di due giovani bostoniani: Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis. La vicenda che diede occasione allo scritto è stata descritta infinite volte: Warren, dopo aver sposato la figlia di un senatore, a causa delle continue indiscrezioni sulla sua vita matrimoniale pubblicate da un giornale locale, assieme ad un compagno di studi (che poi divenne giudice della Corte Suprema), chiese ai tribunali (in conformità al metodo del "case law") di considerare il diritto alla riservatezza e di introdurre un apposito codice al fine di fornirne un'adeguata tutela giuridica. La nozione di privacy deriva da un lungo processo di maturazione giuridica che non poteva non svilupparsi in un contesto culturale e giuridico d'ispirazione liberale, come quello degli ordinamenti di Common Law. I cambiamenti politici, sociali ed economici della società americana di fine Ottocento, insieme al progresso tecnologico, portavano, oltre ai sicuri ed evidenti benefici per la collettività, rischi meno palesi ma non per questo trascurabili; infatti con la stampa e la fotografia si poteva violare la riservatezza dell'individuo disseminando dettagli sulla vita privata di ognuno. Gli autori giungono ad affermare che il diritto alla riservatezza appartiene all'ordinamento di *common law* attraverso un paragone col diritto alla proprietà

---

<sup>1</sup> D. WARREN SAMUEL – D. BRANDEIS LOUIS., *The right of Privacy*, Harvard Law Review, 1890, pp. 193-220

intellettuale, deputato alla tutela delle manifestazioni di pensiero trasposte in produzioni personali che, al pari della proprietà privata, ha come presupposto il valore economico. Il diritto alla privacy viene delineato quindi come diritto soggettivo (il *diritto soggettivo* è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti o beni). Il diritto soggettivo attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di *diritto soggettivo assoluto (erga omnes)*, oppure nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di *diritto soggettivo relativo (actio in personam)* <sup>2</sup> e ha i connotati propri del sentire giuridico dell'epoca espresso dalla logica proprietaria di stampo ottocentesco <sup>3</sup>. Tuttavia, il concetto di proprietà privata può essere esteso per garantire la protezione giuridica di un'opera d'arte, ma se il bene in gioco è semplicemente la tranquillità offerta dalla possibilità di prevenire una qualsiasi pubblicazione, difficilmente si rientra in un'eccezione ampia di proprietà. Quindi i mutamenti politici, sociali ed economici obbligano al riconoscimento di tale diritto. In seguito ad indagini si è dimostrato come nell'ambito della giurisprudenza anglosassone i primi riconoscimenti del diritto in questione risalgono al caso *Prince Albert vs Strange*, datato 1849, in cui la regina Vittoria e il principe Alberto si dolevano nei confronti di un dipendente della casa reale che aveva riprodotto abusivamente alcuni quadretti raffiguranti i loro figli, violando l'obbligo di riserbo che sussiste nei rapporti tra dipendente e datore di lavoro; avvicinandoci più ai giorni nostri, risulta esserci il caso giudiziario, incentrato,

---

<sup>2</sup> A. CRISAFULLI, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Maggioli Editore, Giugno 2007

<sup>3</sup>"La *privacy* si configura così come una possibilità della classe borghese, che riesce a realizzarsi soprattutto grazie alle trasformazioni socio-economiche connesse alla rivoluzione industriale; sono le condizioni materiali di vita ad escludere la *privacy* dall'orizzonte della classe operaia. A livello sociale e istituzionale, quindi, la nascita della *privacy* non si presenta come la realizzazione di un'esigenza "naturale" d'ogni individuo, ma come l'acquisizione di un privilegio da parte di un gruppo. Non è un caso che gli strumenti giuridici di tutela siano prevalentemente modellati su quelli caratteristici del diritto borghese per eccellenza, la proprietà; e che esigenze analoghe a quelle fatte valere dalla borghesia sotto l'etichetta della *privacy* o non siano affatto riconosciute alla classe operaia o vengano più tardi realizzate attraverso strumenti giuridici completamente diversi (si pensi, ad esempio, alla tutela della personalità nella fabbrica)". Questo è ciò che afferma:

F. ROSITI, *Razionalità sociale e tecnologie dell'informazione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1973, vol. III, p. 340.



sulla divulgazione cinematografica della vita del grande tenore Caruso <sup>4</sup> oppure della pubblicazione a puntate della vita di Claretta Petacci <sup>5</sup>; seguiti da numerosi altri casi. A prescindere dal periodo storico e dall'area geografica in cui collocare l'origine della privacy, non si può non convenire sulla constatazione che, in questa sua prima accezione, il *"right to be let alone"* assume una connotazione negativa: una sorta di diritto all'isolamento morale e a determinare quali aspetti della sua vita devono essere resi pubblici e quali devono invece essere protetti da indebite ingerenze di ogni tipo (non solo fisiche, ma anche sotto forma di pericoli di condizionamento esterno) nella sfera in cui è solo con se stesso, per evitare di essere emarginato o di subire discriminazioni sociali di ogni genere. La tesi prevalente in dottrina, favorevole al riconoscimento di un diritto di riservatezza, veniva generalmente argomentata in base alla normativa sul diritto al nome, all'immagine e al diritto morale di autore (artt. 6 e 10 c.c., Legge 633/1941).

**[PER COMPRARE QUESTO EBOOK CLICCA QUI](#)**

---

<sup>4</sup> Cassazione, Sezione I, 22 Dicembre 1956, n° 4487, Enciclopedia Giuridica 1995

<sup>5</sup> Corte d'Appello di Roma, 17 Maggio 1955, Enciclopedia Giuridica 1995